

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

AGRICOLTURA (8ª)

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1967

Presidenza del Presidente

DI ROCCO

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Schietroma.

La seduta ha inizio alle ore 11.

ESAME DELLE RELAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA DI ENTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina: esercizi 1960, 1961, 1962, 1963 e 1964 (Doc. 29-161)

(Esame e rinvio).

Il senatore Tiberi, relatore, dopo avere osservato che la Corte dei conti non è stata investita con apposito decreto del controllo sull'Ente in titolo, illustra le funzioni di quest'ultimo ed espone i rilievi mossi dalla Corte sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso; l'oratore si sofferma in primo luogo sull'osservazione dell'organo di controllo relativa alle iniziative promosse per assistere le aziende e le cooperative (iniziative che non rientrerebbero, secondo la Corte, nelle finalità istituzionali dell'Ente) ed in secondo luogo sulle osservazioni concernenti l'orga-

nizzazione strutturale ed il finanziamento della Cassa. Il relatore conclude dichiarando poi di condividere altre osservazioni critiche della Corte per quanto riguarda l'organizzazione del personale, i compensi ed i modi in cui il Ministero competente esercita la propria vigilanza sull'Ente.

Si apre quindi un ampio dibattito, al quale partecipano numerosi oratori.

Il sottosegretario Schietroma osserva che, nella sua attività di controllo, il Senato non può non tener presenti le linee di politica generale del Governo approvate dal Parlamento ed aggiunge che l'opera della Cassa, posta in essere dal Consiglio d'amministrazione, esprime appunto la volontà politica del Governo di ristrutturare il mondo rurale; tale volontà si è espressa in una serie di iniziative, alcune delle quali sono state positivamente giudicate anche dal Consiglio di Stato, che ha manifestato il proprio avviso generale sui poteri del Consiglio di amministrazione.

Dopo che il presidente Di Rocco ha invitato il senatore Tiberi a tener conto delle osservazioni del rappresentante del Governo ed a riferirle nella stesura definitiva del suo rapporto, il senatore Carelli osserva che anche i giudizi espressi dalla Corte dei conti possono e debbono essere oggetto di valutazione da parte del Parlamento, e ove questo li giudichi non positivamente è necessario porre in essere nuovi e più adeguati stru-

menti legislativi, per colmare le lacune indicate dall'organo di controllo. Concorde col sottosegretario di Stato nel rilevare che certe attività della Cassa, anche se non sono menzionate nella legge, sono implicite nell'applicazione di quest'ultima ed aggiunge che la funzione della Corte dev'essere svolta in modo elastico ed omogeneo alla fisionomia dello Stato moderno: a tal fine, a suo avviso, l'organo di controllo deve guardare soprattutto alla finalità generale della volontà legislativa. L'oratore osserva infine, nel merito, che il rilievo da muovere all'Ente in esame è — semmai — di aver distribuito una quantità di terra inferiore alle aspettative, per cui è necessario uno snellimento delle procedure.

Il senatore Militerni, dopo avere rilevato che il controllo sugli Enti, essendo in sostanza un controllo in tema di finanza pubblica, è attività fondamentale delle Camere, osserva che il Senato può anche considerare come oggetto di tale controllo il modo in cui la Corte dei conti svolge il proprio lavoro. Osserva, ad esempio, che sarebbe opportuno raccomandare alla Corte che non siano sempre gli stessi magistrati ad esercitare il controllo sui singoli enti e di evitare che il magistrato controllante coincida con quello che fa parte del collegio sindacale dell'Ente. Avviandosi alla conclusione, il senatore Militerni osserva che spetta al Parlamento modificare eventualmente le norme che diano luogo ad inconvenienti nel campo dei controlli; ed in tal senso va ribadito, a suo avviso, il principio per cui la Corte dei conti non dovrebbe riferire su enti che non siano esplicitamente sottoposti al suo controllo con apposito decreto.

Sul merito della gestione della Cassa per la piccola proprietà contadina, l'oratore dichiara di non condividere alcuni rilievi della Corte, mentre ammette che il Parlamento dovrà colmare talune evidenti lacune legislative poste in rilievo dalle osservazioni della Corte stessa.

Il Presidente osserva che la Commissione può conseguire i suoi obiettivi senza dover necessariamente indicare alla Corte dei conti i modi in cui essa debba svolgere il proprio lavoro; a suo avviso, il giudizio della Corte costituisce oggetto di analisi da parte della Commissione, in quanto questa può

ricepire o meno le osservazioni dell'organo di controllo.

Il senatore Moretti dichiara di non dubitare che, per le sue stesse funzioni, la Cassa debba essere sottoposta esplicitamente al controllo della Corte, ma aggiunge che tale controllo non deve ispirarsi a principi di natura politica. Dichiara altresì che talune norme dovrebbero essere riviste e le funzioni della Cassa precisate.

Il senatore Tortora osserva che il controllo della Corte costituisce un punto di riferimento indispensabile per il giudizio del Parlamento, e che proprio per questo l'organo di controllo deve, nella formulazione delle sue critiche, tenere presente la volontà politica espressa dalle Camere nella loro attività legislativa. È necessario in ogni caso, prosegue l'oratore, evitare contrasti di fondo fra le interpretazioni della Corte dei conti e la volontà politica del Parlamento. A suo avviso, il giudizio del Parlamento deve avere come punto di riferimento quello della Corte, ma deve anche risultare più comprensivo, soprattutto in un caso come quello dell'Ente in esame, il quale ha l'importante compito di contribuire al superamento della mezzadria, come è implicito nella legge che l'ha istituito.

Il senatore Bolettieri concorda coi precedenti oratori nel ritenere che i giudizi della Corte offrano all'attività di controllo del Parlamento un punto di riferimento ma non un indirizzo; a suo avviso, la Corte deve tenere particolarmente presente la legge sulla cui applicazione si esercita la sua opera di controllo. L'oratore dichiara quindi di non condividere i rilievi della Corte sull'attività di assistenza alla piccola proprietà esercitata dalla Cassa.

Il senatore Sibille rileva che è indubbiamente da valutare il fatto che l'organo di controllo si sia pronunciato su un ente senza essere stato investito di tale compito con un atto formale.

Il sottosegretario Schietroma afferma che spetta al Parlamento (sottoposto al continuo controllo della pubblica opinione) il coordinamento dell'attività degli Enti pubblici. Il Parlamento può tener conto o meno dei giudizi che la Corte ritiene di esprimere anche quando non ne sia esplicitamente investita. L'oratore conclude dichiarando di

non condividere i rilievi della Corte sull'Ente in questione.

Il presidente Di Rocco rileva che, per quanto concerne l'Ente in esame, non è stata mossa alcuna pregiudiziale per il fatto che la Corte non era stata investita del controllo dell'Ente e che, pertanto, è opportuno proseguire e concludere il dibattito sui rilievi dell'organo di controllo, rinviando semmai ad altra sede il problema concernente la definizione dell'elenco degli Enti da sottoporre al controllo.

Dopo che il relatore ha chiesto al Sottosegretario chiarimenti circa il pensiero del Governo su altri rilievi della Corte (per esempio sull'organizzazione del personale) e dopo che il sottosegretario Schietroma si è riservato di dare tutti gli chiarimenti richiesti, la Commissione rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Ente per la riforma agraria in Sicilia (ERAS): esercizio 1960-61 (Doc. 29-85).

(Esame e rinvio).

Il relatore, senatore Murdaca, dopo avere insistito sulla necessità di più precise disposizioni che regolino, ai vari livelli, la complessa attività del controllo sugli enti, osserva che il giudizio del Parlamento deve potersi risolvere in un indirizzo, in una serie di suggerimenti ed in una supervisione politica di carattere generale. Entrando quindi nel merito dei rilievi formulati dalla Corte sulla gestione dell'Ente in esame, il relatore osserva che l'Ente stesso ha dovuto destinare al personale gran parte delle proprie risorse e si sofferma sulle disposizioni atte a contenere le spese di funzionamento e le spese per il personale, a consentire il recupero dei crediti ed a conseguire maggiori realizzazioni di opere produttive; conclude dichiarando che ai rilievi della Corte vanno aggiunte le raccomandazioni del Senato perchè l'Ente rinnovi la propria gestione finanziaria e consegua le finalità istituzionali.

Il senatore Carelli osserva che, a suo avviso, sarebbe più produttivo dare disposizioni per la futura attività dell'Ente, senza fondare eccessive speranze nel recupero dei crediti.

Il senatore Militerini dichiara di concordare col senatore Carelli e ribadisce che,

a suo avviso, è maturo il tempo di porre tutto il problema del tipo di controllo sulle gestioni pubbliche da parte del Parlamento.

Il presidente Di Rocco raccomanda di non porre continuamente i problemi istituzionali del controllo nel corso dell'esame di ogni singola gestione; la Commissione quindi rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna: esercizio 1960-61 (Doc. 29-61).

(Esame e rinvio).

Il relatore, senatore Murdaca, si sofferma sui compiti dell'Ente e sui rilievi della Corte, mettendo in luce i ritardi verificatisi nella presentazione dei conti consuntivi e raccomandando che simili ritardi non si verifichino in futuro; dopo aver fatto presente che si è avuta una contrazione del numero degli assegnatari, l'oratore raccomanda un impegno maggiore nella realizzazione degli scopi istituzionali, nonchè una riduzione delle spese per il personale. Conclude insistendo sulla necessità di un assestamento nella amministrazione dell'Ente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Opera per la valorizzazione della Sila: esercizio 1960-61 (Doc. 29-61).

(Esame e rinvio).

Il senatore Murdaca, relatore, illustra i compiti dell'Ente e gli squilibri fra spese e risultati, squilibrio provocato, a suo avviso, dagli obiettivi sociali, alcuni dei quali, peraltro, sono stati conseguiti; aggiunge di accogliere il rilievo della Corte riguardante il ritardo con cui il Ministero dell'agricoltura ha provveduto al rinnovo delle cariche direttive: fa presente peraltro che il Ministero è intervenuto per un contenimento delle spese, soprattutto nel settore cooperativistico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Sezione speciale dell'Opera per la valorizzazione della Sila: esercizio 1960-61 (Doc. 29-61).

(Esame e rinvio).

Il senatore Murdaca, relatore, osserva che l'organo in esame costituisce una sezione autonoma, rispetto all'Ente Sila, soltanto sotto il profilo amministrativo e che, per conseguenza, sono valide le osservazioni fat-

te in precedenza sull'Ente Sila. Avverte, infine, che nella relazione della Corte si chiede la soppressione dell'Ente per l'esaurimento dei suoi compiti.

Dopo che il presidente Di Rocco ha rilevato che molte osservazioni della Corte sono state superate dalla creazione degli Enti di sviluppo, la Commissione rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 13,15.

LAVORO (10°)

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1967

Presidenza del Presidente
Simone GATTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Di Nardo.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

PER LA MORTE DEI SENATORI CARLO GRAVA
E MICHELANGELO PASQUATO

Il Presidente pronuncia commosse parole di cordoglio per la recente scomparsa dei senatori Grava e Pasquato, ricordando il fattivo e prezioso contributo da essi recato all'attività della Commissione, di cui il senatore Grava fu presidente per un lungo periodo.

A titolo personale e a nome dei rispettivi Gruppi si associano i senatori Pezzini, Bitossi, Di Prisco, Macaggi, Rotta e, per il Governo, il sottosegretario Di Nardo.

IN SEDE CONSULTIVA

« Modifiche alle leggi 29 dicembre 1956, n. 1533, 27 novembre 1960, n. 1397 e 21 febbraio 1963, n. 244, in tema di determinazione dei compensi professionali per le prestazioni mediche a favore degli iscritti ad enti previdenziali » (1683), d'iniziativa dei senatori Viglianesi ed altri.
(Questione di competenza).

Dopo interventi dei senatori Varaldo, Pezzini, Macaggi e Boccassi, la Commissione, accogliendo una proposta del senatore Torelli, stabilisce di chiedere al Presidente del Senato che il disegno di legge sopra indicato

sia assegnato al suo esame in sede referente o, eventualmente, all'esame delle Commissioni riunite 10^a e 11^a.

« Modifica all'articolo 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, recante approvazione del testo di legge tributaria sulle successioni, quale risulta integrato dall'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206 » (1934), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 5^a Commissione).

Dopo aver ascoltato una illustrazione del senatore Torelli, alle cui conclusioni si associa il senatore Boccassi, la Commissione decide di trasmettere parere favorevole.

IN SEDE REFERENTE

« Modifiche alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, sulla estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti » (1876), d'iniziativa dei senatori Bermani ed altri.

« Norme per la elezione dei consigli direttivi delle Casse mutue per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136 » (1893), d'iniziativa dei senatori Gomez D'Ayala ed altri.

« Norme per l'elezione dei consigli direttivi delle Casse mutue dei coltivatori diretti istituite con la legge 22 novembre 1954, n. 1136 » (1902), d'iniziativa dei senatori Di Prisco ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore Bermani, dichiarando di convenire con talune critiche mosse, nel corso della discussione, al disegno di legge di cui egli è primo firmatario, annuncia che presenterà emendamenti diretti a garantire una rappresentanza proporzionale delle minoranze negli organi elettivi delle Casse mutue contadine. Quindi, unitamente al senatore Brambilla, chiede che il Governo intervenga per impedire elezioni anticipate, prima che il Parlamento abbia deliberato sulla modificazione dei sistemi elettorali.

Il sottosegretario Di Nardo ricorda che il Ministro del lavoro, rispondendo ad analogo invito rivoltagli nel corso di una precedente seduta, ebbe già ad escludere la possibilità di un intervento del Governo in una materia regolata da disposizioni legislative che a tutt'oggi conservano la propria efficacia.

I senatori Fiore e Caponi contestano l'affermazione del sottosegretario e ricordano

che il Governo assunse di fronte al Senato il preciso impegno di garantire la pubblicità e regolarità delle elezioni.

Parla successivamente il senatore Bettoni, il quale sostiene che non è giustificata l'accusa di antidemocraticità rivolta alla vigente normativa per le elezioni delle mutue contadine, in quanto, a suo avviso, gli inconvenienti lamentati vanno addebitati non al sistema, ma a forzature del sistema stesso nell'ambito di situazioni locali. L'oratore si dichiara quindi perplesso sull'utilità di sconvolgere l'unitarietà di organi ristretti che provvedono a compiti limitati ed aggiunge che la rappresentanza delle minoranze dovrebbe essere semmai garantita nel seno dei consigli direttivi e non anche nelle giunte esecutive. A conclusione del suo intervento, il senatore Bettoni si dichiara disposto ad esaminare i disegni di legge per quelle parti che effettivamente rispondono ad una riconosciuta necessità di perfezionamento delle operazioni elettorali.

Il senatore Bera afferma che le irregolarità hanno assunto consistenza e rilevanza tali da non poter essere considerate come casi sporadici e da far ritenere che la causa sia da ricercarsi nella stessa legge che disciplina le elezioni.

Il senatore Samaritani sottolinea l'urgenza di una riforma che risponda all'esigenza di garantire l'effettiva democraticità delle elezioni: invita pertanto la Commissione ad accelerare l'iter dei provvedimenti all'esame.

Il senatore Zane, esposte alcune considerazioni sui modi per assicurare la migliore funzionalità di organismi dalle dimensioni limitate, preannuncia la presentazione di emendamenti.

Il senatore Torelli afferma infine che un intervento della Commissione nel settore delle mutue contadine deve essere rivolto, più che a modificare i sistemi di elezione, a migliorare le modalità delle operazioni elettorali.

Chiusa quindi la discussione generale — con riserva di ascoltare la replica del relatore e l'intervento del rappresentante del Governo — la Commissione affida al relatore Macaggi l'incarico di prendere contatti coi presentatori di emendamenti, per arrivare, ove possibile, alla redazione di un testo unificato.

Il seguito dell'esame dei tre disegni di legge è quindi rinviato alla prossima seduta.

« **Estensione dell'assistenza di malattia ai coloni e mezzadri pensionati** » (1928-Urgenza), d'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri.
(Rinvio dell'esame).

In seguito ad una richiesta di rinvio avanzata dal relatore Zane e dopo che i senatori Caponi e Bitossi hanno fatto presente l'urgenza del provvedimento, la Commissione stabilisce che il disegno di legge sarà esaminato in una seduta della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 12,50.

IGIENE E SANITÀ (11°)

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1967

Presidenza del Presidente
ALBERTI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Volpe.

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

SULLA VERTENZA IN CORSO FRA FARMACIE ED ENTI MUTUALISTICI

Il senatore Perrino richiama l'attenzione della Commissione sulla vertenza attualmente in corso tra enti mutualistici e farmacie, relativa agli sconti da queste praticati a favore degli enti stessi sul prezzo dei medicinali. È opinione dell'oratore che la controversia possa determinare una trasformazione dell'assistenza farmaceutica da diretta ad indiretta, con notevole danno e disagio agli assicurati; tale inconveniente potrebbe essere ovviato accogliendo la soluzione proposta nel disegno di legge n. 1364, di cui egli stesso è primo firmatario; conclude pertanto sollecitandone l'approvazione e pregando il senatore Cassini di predisporre al più presto la sua relazione del provvedimento stesso.

Il senatore Cassese si associa alle preoccupazioni del senatore Perrino e chiede al Governo quali misure intenda adottare al fi-

ne di evitare un minacciato sciopero dei farmacisti, derivante dal mancato pagamento da parte delle Mutue delle forniture di medicinali e delle spese per le operazioni contabili connesse.

Il sottosegretario Volpe assicura che il Ministero della sanità segue con la massima attenzione le trattative in corso fra le parti interessate, in considerazione della gravità del problema e della necessità che l'attività assistenziale non sia compromessa.

IN SEDE REFERENTE

« Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico » (1486).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il presidente Alberti fa presente alla Commissione l'opportunità che il disegno di legge venga sollecitamente approvato, sia per venire incontro alle giuste aspettative della categoria degli ottici, sia per soddisfare ad esigenze di equità, in quanto si è già provveduto alla disciplina legislativa delle arti ausiliarie sanitarie dei tecnici di radiologia e degli odontotecnici.

Tenuto conto che i problemi di fondo relativi alle arti sanitarie ausiliarie sono stati ampiamente dibattuti nel corso dell'esame dei predetti provvedimenti, il Presidente propone alla Commissione di rinunciare alla discussione generale e di passare subito all'esame dei singoli articoli.

Tale proposta viene accolta dalla Commissione, la quale approva senza modificazioni, nel testo del Governo, gli articoli 1, 2 e 3.

Sull'articolo 4 prende la parola il senatore Cassese, il quale sostiene l'opportunità che le scuole per ottici vengano istituite — e di conseguenza finanziate — direttamente dallo Stato anziché dalle Cliniche e dagli Ospedali, ricordando che in diverse località, specie dell'Italia meridionale, tali scuole non esistono e assai difficilmente potrebbero sorgere senza l'intervento statale, togliendo così alla legge gran parte della sua efficacia. In proposito egli si riserva di presentare emendamenti in altra sede.

A sua volta, il senatore Perrino ricorda di avere nella sua relazione accennato alla stessa esigenza, mentre i senatori Zelioli

Lanzini e D'Errico, pur concordando in linea di massima con le argomentazioni del senatore Cassese, prospettano il pericolo che eventuali problemi di copertura possano intralciare (se non addirittura affossare) il provvedimento in esame, che rappresenta comunque un notevole perfezionamento dell'attuale regolamentazione dell'attività degli ottici e merita di essere approvato.

L'articolo 4 viene quindi accolto nel testo del Governo; è anche approvato senza modificazioni l'articolo 5.

Sull'articolo 6 si apre un dibattito, per quanto concerne particolarmente la durata del corso di studio per il conseguimento del diploma di ottico.

In senso favorevole ad un corso triennale si esprimono, oltre al relatore Perrino — il quale fa presente come tale durata sia auspicata da tutte le categorie interessate —, i senatori D'Errico e Cassese; d'accordo invece col testo ministeriale (che prevede un corso di due anni) si dichiarano i senatori Zonca e Di Grazia, ritenendo tale periodo sufficiente ad acquisire le nozioni teoriche e pratiche necessarie all'esercizio professionale.

Dal canto suo, il senatore Cassini, tendenzialmente favorevole al triennio, ritiene che sia più opportuno, prima di decidere in merito, documentarsi ed uniformarsi a quanto avviene nei Paesi della Comunità europea; un invito ad un maggiore approfondimento viene rivolto anche dal senatore Samek Lodovici il quale, ritenendo che la durata del corso debba essere subordinata alle specifiche mansioni che gli ottici saranno chiamati ad esercitare, propone di accantonare momentaneamente l'articolo 6.

Dopo brevi interventi del senatore Ferroni e del rappresentante del Governo (che dichiara di rimettersi alla Commissione) quest'ultima accoglie la proposta di accantonamento dell'articolo 6.

Si decide parimenti di accantonare l'articolo 7, per poter meglio valutare talune questioni e proposte di emendamento relative alle Commissioni esaminatrici.

Quindi la Commissione approva l'articolo 8 con la soppressione del secondo comma; approva senza modificazioni gli articoli 9 e 10 e decide di accantonare l'articolo 11, in quanto collegato con l'articolo 6.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla prossima seduta per consentire ai membri della Commissione di partecipare ai lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 11,20.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Commissioni riunite

8^a (Agricoltura e foreste)

e

11^a (Igiene e sanità)

Giovedì 19 gennaio 1967, ore 10

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati BARTOLE; DE MARZI Fernando ed altri. — Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (1553) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2^a Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

Giovedì 19 gennaio 1967, ore 10

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. NENCIONI e FRANZA. — Estensione alle diffusioni radiotelevisive del diritto di rettifica previsto dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa (19).

2. PICCHIOTTI. — Modificazione degli articoli 99 e seguenti del Codice penale, concernenti l'istituto della recidiva (899).

3. ALESSI. — Modifica agli articoli 99 e 100 del Codice penale sulla « recidiva » (1286).

II. Esame del disegno di legge:

Deputati PENNACCHINI; MARTUSCELLI. — Modifiche agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (1642) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Esame delle domande di autorizzazione a procedere:

contro il senatore BERNARDI, per concorso nel reato di concussione (articoli 110 e 317 del Codice penale) (*Doc. 54*);

contro il senatore BERNARDI, per il reato di istigazione a delinquere (articolo 414 del Codice penale in relazione all'articolo 655 del Codice penale ed all'articolo 99 del testo unico delle leggi elettorali 30 marzo 1957, n. 361) (*Doc. 55*);

contro il senatore FERRETTI, per concorso nel reato di diffamazione commesso col mezzo della stampa (articoli 110, 595, capoverso secondo, del Codice penale) (*Doc. 81*);

contro il senatore TOLLOY, per il reato previsto dall'articolo 243 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (omessa dichiarazione) (*Doc. 88*).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche agli articoli 8, 41, 31 e 35 dell'Ordinamento delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196 (1477).

2. Deputato VALIANTE. — Estensione delle disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1964, n. 1405, agli scrutini indetti per l'anno 1964 (1740) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede redigente

Discussione del disegno di legge:

Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile (1516).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Norme sui passaporti (1775).

4ª Commissione permanente
(Difesa)

Giovedì 19 gennaio 1967, ore 10,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 32, 52, 81 e 92 del regolamento per i lavori del Genio militare approvato con il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365 (1953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

VENTURI e ZENTI. — Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare (1867).

5ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

Giovedì 19 gennaio 1967, ore 9,30

Esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dei seguenti Enti sottoposti a controllo:

Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO)
(Esercizio 1961) (*Doc. 29-12*).
(Esercizio 1962-63) (*Doc. 29-119*).

Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)
(Esercizi 1960-61 e 196-62) (*Doc. 29-102*).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica (1758) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno (1546).

2. Proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale istituita con l'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177 (1973) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Modifica dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sull'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli Enti locali (1788).

4. SPAGNOLLI ed altri. — Agevolazioni ai Comuni ed ai Consorzi dei comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua (327).

5. BERLANDA. — Modificazione della denominazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige (1576).

6. Modifiche alla disciplina fiscale degli assegni bancari (1836).

7. Deputati PRETI e VIZZINI; BRAN-
DI e QUARANTA; CERVONE e SAMMAR-
TINO; DE PASQUALE ed altri; PAGLIA-
RANI e DE PASQUALE; ABELLI ed altri;
DE PASQUALE ed altri; NAPOLITANO
Francesco. — Integrazioni e modifiche al-
le disposizioni della legge 27 dicembre
1953, n. 968, concernente concessione di
indennizzi e contributi per danni di guer-
ra (1909) (*Approvato dalla Camera dei de-
putati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

BERGAMASCO ed altri. — Nuove disposizioni in materia di esenzione dalle imposte di registro, di successione, ipotecarie e da quella sull'asse ereditario globale netto per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti (211).

6ª Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti)

Giovedì 19 gennaio 1967, ore 10

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, nonché nuova disciplina agli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari (1951) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati CAIAZZA ed altri. — Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali (1727) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Ordinamento della scuola materna statale (1662).

2. FARNETI Ariella ed altri. — Istituzione e ordinamento della scuola pubblica per l'infanzia (1869).

II. Esame dei disegni di legge:

1. Finanziamenti per la scuola materna nel quinquennio dal 1966 al 1970 (1543-bis) (*Già articoli 2 e 3 stralciati dal disegno di legge n. 1543 approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 21 luglio 1966*).

2. Norme sull'edilizia per la scuola materna (1552-bis) (*Già articoli 2, 4, secondo periodo del primo comma, 7, ultimo comma, e 9, penultimo capoverso, del disegno di legge n. 1552, approvato dal Senato della Repubblica nella seduta dell'11 ottobre 1966*).

Giunta delle elezioni

Giovedì 19 gennaio 1967, ore 12

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,15*